# COMUNE DI SAN LORENZO AL MARE
## PROVINCIA DI IMPERIA
## Ufficio Tributi

**Prot.6327** **San Lorenzo al Mare lì 22-10-2026**

**Risp nota prot.5092-2026**

**Oggetto:** Riscontro istanza di accesso agli atti e richiesta di informazioni ai sensi dell'art. 43, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL) – **"Introduzione dell'istituto del baratto amministrativo ex art. 201 D.Lgs. 36/2023 e predisposizione del relativo regolamento comunale per la gestione d'interventi di pubblica utilità e la compensazione dei tributi locali"**.

Con riferimento alla richiesta di accesso agli atti acquisita dall'Ente in data 24-08-2026 prot. n.5092, ai sensi della normativa vigente e nel rispetto delle prerogative riconosciute ai Consiglieri Comunali dal TUEL e dallo Statuto Comunale, si risconta come di seguito:

1) L'art. 201 del D.Lgs. 36/2023 disciplina il **partenariato sociale**, prevedendo la possibilità per gli Enti Locali di affidare a cittadini o enti alcune attività di interesse generale secondo le modalità previste dalla norma. Non impone, però, ai Comuni di istituire necessariamente un regolamento o di attivare il baratto.
2) Il ricorso al baratto è una scelta dell'Amministrazione nell'ambito delle proprie politiche di partecipazione e valorizzazione della collaborazione civica; non è un servizio che il Comune sia tenuto ad assicurare a richiesta del cittadino. Una documentazione ANCI sul tema ha infatti espressamente evidenziato che la soluzione del baratto **non è obbligatoria** per il Comune.
3) Il cittadino non ha, per il solo fatto di essere debitore di tributi comunali, un **diritto ad ottenere la compensazione attraverso il baratto amministrativo**. È il Comune che ne ha facoltà di concederlo ma deve preventivamente disciplinare l'istituto e stabilire **se, come e per quali entrate/interventi** esso possa essere applicato, nel rispetto della normativa **tributaria e contabile**.
4) Come indicato nella mozione del 24-08-2026 che si riporta di seguito: La finalità primaria dell'istituto è duplice: da un lato, offrire un concreto sostegno ai nuclei familiari residenti che si trovano in temporanea difficoltà economica, consentendo loro di assolvere ai tributi comunali (in primis la TARI o l'IMU) mediante prestazioni di pubblica utilità; dall'altro, incrementare la cura, la manutenzione e il decoro del territorio comunale, valorizzando la partecipazione attiva e il senso civico della comunità;
5) Relativamente al primo punto e cioè offrire un concreto sostegno ai nuclei residenti in temporanea difficoltà s'informa la S.V. che da svariati anni l'IMU è totalmente esente per le "abitazioni principali" e per le relative pertinenze (Cat. C/2 – C/6 e C/7) mentre per la TASSA RIFIUTI è stato istituito il "BONUS SGATE RIFIUTI", un'agevolazione economica, introdotta dall'art. 57-bis del D.L. n. 124/2019 e regolata dal D.P.C.M. 21 gennaio 2025, n.24, che a partire dall'anno 2025 (con decurtazione negli avvisi di pagamento 2026), garantisce una riduzione della spesa per il servizio di gestione rifiuti a cittadini e nuclei familiari in condizione di disagio;
**6)** Premesso quanto sopra l'Amministrazione Comunale ritiene che l'applicazione del **baratto amministrativo** presenta diverse criticità, soprattutto se il Comune intende utilizzarlo per **compensare tributi locali dovuti dai cittadini mediante prestazioni di pubblica utilità**. La questione è particolarmente delicata perché l'istituto non può essere trattato semplicemente come una modalità alternativa di pagamento dei debiti tributari ma deve essere coordinato con i principi di sussidiarietà orizzontale, buon andamento, imparzialità,

trasparenza, equilibrio finanziario e corretta gestione delle entrate comunali. **Anche La Corte dei Conti ha evidenziato rilevanti limiti all'utilizzo dell'istituto quale strumento di esenzione dei debiti tributari.**

7) L'applicazione del **partenariato sociale e del baratto amministrativo** ex art. 201 del D.Lgs. 36/2023 presenta diverse **criticità operative e interpretative** per i Comuni italiani. Sebbene il nuovo Codice abbia cercato di semplificare la materia accorpando le vecchie disposizioni, la traduzione pratica di questa norma si scontra con rigidi vincoli contabili e burocratici che si elencano di seguito**:**

   A) **I limiti contabili e il divieto di sanatoria del pregresso**:

   **No ai debiti pregressi:** La giurisprudenza della Corte dei Conti è tassativa. Il baratto amministrativo non può essere usato come una sanatoria per chi è già in stato di morosità o ha cartelle esattoriali scadute. Può riguardare solo tributi futuri o scadenze correnti.

   **Copertura di bilancio:** Le mancate entrate derivanti dalle esenzioni concesse ai cittadini devono essere compensate da altre risorse nel bilancio comunale.

   B) A**mbito soggettivo e qualificazione dei partecipanti**:

   **Cittadini singoli e Associazioni:** L'art. 201 parla di "cittadini" e "comunità". Tuttavia, gestire rapporti con singoli individui pone problemi di coordinamento complessi. Per questo i Comuni preferiscono stipulare patti di sussidiarietà con associazioni del Terzo Settore già strutturate.

   **Rischio di concorrenza sleale:** Se ad aderire sono microimprese o artigiani locali per pulire o manutenere aree pubbliche, c'è il rischio di aggirare le normali procedure di appalto, creando potenziali contenziosi con le ditte del settore che partecipano ai bandi ordinari.

   **C) Profili di sicurezza e responsabilità (D.Lgs. 81/2008**)

   **Sicurezza sul lavoro:** Chi esegue la manutenzione di una strada o il taglio dell'erba è equiparato a un lavoratore. I Comuni devono garantire la formazione con corsi adeguati, fornire i Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) e verificare l'idoneità tecnico-professionale dei cittadini (visite ed accertamenti eseguiti da medici competenti ed esami eseguiti presso strutture idonee con spese da sostenere a carico dell'Ente).

   **Assicurazioni e infortuni:** La stipula di polizze assicurative contro gli infortuni e per la responsabilità civile verso terzi (RC) è obbligatoria e rappresenta un costo fisso che il Comune o il cittadino devono sostenere, riducendo il beneficio economico dell'operazione.

   **D) La complessità dei Regolamenti Comunali**

   **Mancanza di standardizzazione:** La norma affida la definizione dei criteri ai regolamenti locali. Molti piccoli Comuni non hanno le risorse burocratiche per redigere regolamenti complessi che definiscano il "valore monetario" dell'ora di lavoro del cittadino e le modalità di scomputo della TARSU/TARI o dell'IMU.

8) Da una ricerca statistica attualmente risultano in Italia n.7894 Comuni, tra questi soltanto n.20 hanno applicato il baratto amministrativo di cui soltanto uno in Liguria. Contattato il responsabile di un comune della Liguria per richiedere alcune informazioni in merito all'esperienza, ha comunicato che su una popolazione di 3.500 abitanti circa nel 2025 hanno fatto richiesta per la compensazione dei tributi, n.20 contribuenti e poi soltanto in n.16 hanno concluso l'iter mentre nel 2026 per ora hanno fatto richiesta soltanto in dieci e sono in attesa di verificare quanti concluderanno effettivamente l'iter.